

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

16° anno n. L 99

13 aprile 1973

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 985/73 del Consiglio, del 9 aprile 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 1388/70 relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti	1
Regolamento (CEE) n. 986/73 del Consiglio, del 9 aprile 1973, che modifica il regolamento n. 724/67/CEE per quanto riguarda le condizioni d'intervento per i semi di girasole durante gli ultimi due mesi della campagna di commercializzazione	4
Regolamento (CEE) n. 987/73 del Consiglio, del 9 aprile 1973, relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario di carta da giornali della sotto-voce 48.01 A della tariffa doganale comune, per il 1972	5
Regolamento (CEE) n. 988/73 del Consiglio, del 9 aprile 1973, che modifica il regolamento n. 146/67/CEE per quanto riguarda le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili a talune categorie di anatre macellate	6
Informazione relativa alla data d'entrata in vigore del protocollo che fissa talune disposizioni relative all'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea	8
Informazione relativa alla data d'entrata in vigore del protocollo che fissa talune disposizioni relative all'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea	8
Regolamento (CEE) n. 989/73 della Commissione, del 12 aprile 1973, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	9
Regolamento (CEE) n. 990/73 della Commissione, del 12 aprile 1973, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	11
Regolamento (CEE) n. 991/73 della Commissione, del 12 aprile 1973, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	13
Regolamento (CEE) n. 992/73 della Commissione, del 12 aprile 1973, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, semole e semolini di frumento o di segala	15

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 993/73 della Commissione, del 12 aprile 1973, che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso	18
Regolamento (CEE) n. 994/73 della Commissione, del 12 aprile 1973, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso	20
Regolamento (CEE) n. 995/73 della Commissione, del 12 aprile 1973, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso	22
Regolamento (CEE) n. 996/73 della Commissione, del 12 aprile 1973, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso	24
Regolamento (CEE) n. 997/73 della Commissione, del 12 aprile 1973, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	26
Regolamento (CEE) n. 998/73 della Commissione, del 12 aprile 1973, che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate	27
Regolamento (CEE) n. 999/73 della Commissione, dell'11 aprile 1973, che fissa per la campagna 1973 i prezzi di riferimento dei pomodori	30

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 985/73 DEL CONSIGLIO**del 9 aprile 1973****che modifica il regolamento (CEE) n. 1388/70 relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2680/72⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'esperienza ha dimostrato che non è opportuno che la sola modifica possibile della classificazione delle varietà di viti sia l'aggiunta di una varietà di vite alla classe delle varietà raccomandate; che occorre prevedere che varietà di viti possano essere aggiunte anche alle classi delle varietà di viti autorizzate e delle varietà di viti temporaneamente autorizzate; che si è ravvisata altresì la necessità di poter procedere ad un declassamento delle varietà di viti la cui coltura non dia piena soddisfazione; che, per quanto riguarda la classe delle varietà di viti autorizzate, è opportuno ammettere soltanto provvisoriamente le varietà che non figurano nella classificazione il 31 dicembre 1973, previo esame della loro attitudine alla coltura, e decidere dopo un certo periodo d'osservazione la sorte definitiva della varietà in causa;

considerando che occorre ammettere fino al 31 dicembre 1973, senza esame dell'attitudine alla coltura, l'aggiunta di varietà che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono coltivate nella Comunità e non figurano ancora nella classificazione per tutte le unità amministrative nelle quali è opportuno raccomandare od autorizzare la coltura; che tali varietà possono tuttavia essere aggiunte alla classificazione soltanto se la loro attitudine alla coltura è dimostrata in modo adeguato;

considerando che occorre precisare le condizioni per la promozione di una varietà dalla classe delle varietà di viti autorizzate a quella delle varietà di viti raccomandate, nonché le condizioni che presiedono al declassamento di una varietà ad una classe inferiore;

considerando che, per una varietà di vite classificata come varietà di vite autorizzata e promossa alla classe delle varietà di viti raccomandate per la stessa unità amministrativa, non è necessario procedere ad un esame dell'attitudine alla coltura, trattandosi di varietà ormai nota in base all'esperienza acquisita ed alle informazioni raccolte dallo Stato membro interessato;

considerando che è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1388/70 del Consiglio, del 13 luglio 1970, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 608/71⁽⁴⁾, in relazione alle considerazioni sopra esposte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1388/70, i termini « conformemente all'articolo 10, paragrafo 2 » sono sostituiti dai termini « conformemente all'articolo 10 bis ».

Articolo 2

Il testo degli articoli 10 e 10 bis del regolamento (CEE) n. 1388/70 è sostituito dal testo seguente:

guente: « Articolo 10

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 16. 7. 1970, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 71 del 25. 3. 1971, pag. 1.

« Articolo 10

1. L'aggiunta di una varietà di vite che non figura nella classificazione, per l'unità amministrativa o parte di unità amministrativa ovvero, secondo il caso, per il territorio della Comunità,

a) nelle classi delle varietà di viti raccomandate o autorizzate ha luogo

- per le varietà di uve da vino e le varietà di uve da tavola, soltanto se la varietà è già stata iscritta da almeno cinque anni nella classificazione per un'unità amministrativa o parte di unità amministrativa finitima del territorio dell'unità amministrativa o parte di unità amministrativa per la quale si prende in considerazione l'ammissione alla classificazione;
- per le varietà di portinnesti, soltanto se la varietà ha formato oggetto di un esame dell'attitudine alla coltura e se tale attitudine è stata riconosciuta soddisfacente;

b) nella classe delle varietà di viti autorizzate ha luogo soltanto provvisoriamente se la varietà in causa ha formato oggetto di un esame dell'attitudine alla coltura e se tale attitudine è stata riconosciuta soddisfacente, ma se i risultati degli esami non consentono ancora una valutazione finale della classificazione della varietà;

c) nella classe delle varietà di viti raccomandate od autorizzate ha luogo a titolo eccezionale e al più tardi fino al 31 dicembre 1973

- se la varietà è stata coltivata da almeno 10 anni nell'unità amministrativa o parte di unità amministrativa in causa ovvero, secondo il caso, nel territorio della Comunità,

e

- l'attitudine alla coltura, che non è stata esaminata secondo le disposizioni comunitarie, può essere dimostrata adeguatamente.

2. Il cambiamento di classe di una varietà di vite per la stessa unità amministrativa o la stessa parte di unità amministrativa ovvero, secondo il caso, per il territorio della Comunità può effettuarsi soltanto

a) mediante promozione alla classe delle varietà di viti raccomandate per

- una varietà che il 31 dicembre 1973 figura nella classe delle varietà di viti autorizzate per l'unità o parte di unità amministrativa per la quale è chiesta l'aggiunta ovvero, secondo il caso, per il territorio della Comunità;

- una varietà aggiunta alla classificazione dopo il 31 dicembre 1973 che ha figurato per almeno cinque anni nella classe delle varietà di viti autorizzate per l'unità o parte di unità amministrativa per la quale è chiesta l'aggiunta ovvero, secondo il caso, per il territorio della Comunità;

b) mediante declassamento di una varietà ad una classe inferiore se

- l'esperienza acquisita ha dimostrato che i requisiti per la classe in cui figura la varietà non sono soddisfatti, o
- il livello qualitativo del prodotto da essa ottenuto lo rende necessario, o
- la superficie d'impianto di tale varietà è molto ridotta e continua a diminuire.

3. Una varietà di vite è eliminata dalla classificazione se la sua attitudine alla coltura è ritenuta non soddisfacente.

4. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), la classificazione reca menzione del carattere provvisorio dell'aggiunta. Non prima di cinque anni e al più tardi sette anni dopo l'aggiunta provvisoria alla classe delle varietà di viti autorizzate, viene deciso, sulla base dell'esperienza acquisita e degli esami dell'attitudine alla coltura effettuati a norma dell'articolo 10 bis, se la varietà

- rimane definitivamente nella classe delle varietà di viti autorizzate,
- è inserita nella classe delle varietà di viti raccomandate,
- è inserita nella classe delle varietà di viti temporaneamente autorizzate, o
- è eliminata dalla classificazione.

Se dopo sette anni non è intervenuta alcuna decisione, la varietà si considera eliminata dalla classificazione.

5. L'esame dell'attitudine alla coltura non è necessario per l'aggiunta di una varietà di vite autorizzata alla classe delle varietà di viti raccomandate per la stessa unità o parte di unità amministrativa ovvero, secondo il caso, per il territorio della Comunità, purché l'attitudine alla coltura possa essere dimostrata adeguatamente.

6. Il declassamento di una varietà alla classe delle varietà di viti temporaneamente autorizzate ha per conseguenza che, dalla data di decorrenza degli effetti del

declassamento, la varietà in causa non può più essere piantata, innestata o sovrainnestata.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare le decisioni di cui al paragrafo 4, primo comma, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2504/71 ⁽²⁾.

Articolo 10 bis

1. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), l'attitudine alla coltura di una varietà di vite è constatata sulla base delle informazioni raccolte dallo Stato membro interessato nel corso degli esami concernenti le prove di coltivazione effettuate nelle unità o parti di unità amministrativa in causa, in unità amministrative finite ovvero, secondo il caso, nel territorio della Comunità.

L'attitudine alla coltura di una varietà di vite può essere riconosciuta soddisfacente soltanto se, rispetto alle

altre varietà di viti che figurano nella classificazione almeno per un'unità o parte di unità amministrativa, essa costituisce, per il complesso delle sue caratteristiche qualitative, un netto miglioramento per la coltivazione od utilizzazione delle uve o dei materiali di moltiplicazione che ne sono ottenuti.

2. La Commissione, previa consultazione del Comitato di gestione per i vini, può chiedere allo Stato membro interessato un esame complementare dell'attitudine alla coltura della varietà di vite in causa.

3. La constatazione di cui al paragrafo 1 ha luogo secondo la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento n. 24. Le modalità d'applicazione del presente articolo, segnatamente le misure relative all'esame dell'attitudine alla coltura, sono stabilite secondo la stessa procedura. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 aprile 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LAVENS

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 989/67.

⁽²⁾ GU n. L 261 del 26. 11. 1971, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 986/73 DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 1973

che modifica il regolamento n. 724/67/CEE per quanto riguarda le condizioni d'intervento per i semi di girasole durante gli ultimi due mesi della campagna di commercializzazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento n. 724/67/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1967, che stabilisce, per i semi oleosi, le condizioni d'intervento durante i due ultimi mesi della campagna, nonché i principi relativi allo smercio dei semi acquistati da organismi d'intervento ⁽³⁾, ha fissato i periodi durante i quali detti organismi acquistano i semi di colza e di ravizzone ed i semi di girasole al prezzo d'intervento valido all'inizio della campagna in corso;

considerando che il regolamento n. 114/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento di base dei semi oleosi per la campagna di commercializzazione 1967/1968 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1335/72 ⁽⁵⁾, spostata rispettivamente al 1° settembre e al 31 agosto le date d'inizio e di conclusione della campagna di commercializzazione dei semi di girasole; che, vista l'anti-

cipazione della data d'inizio della campagna di commercializzazione e delle date rappresentative dell'inizio del raccolto dei semi di girasole nelle principali zone di produzione della Comunità, occorre mantenere nel penultimo mese della campagna le condizioni d'intervento valide per tali semi nel mese precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento n. 724/67/CEE è sostituito dal testo seguente:

- Gli organismi d'intervento acquistano i semi di colza e di ravizzone ed i semi di girasole:
 - durante il penultimo mese della campagna di commercializzazione, al prezzo d'intervento valido durante il mese precedente;
 - durante l'ultimo mese della campagna di commercializzazione, al prezzo d'intervento valido all'inizio della campagna in corso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 aprile 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LAVENS

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. 252 del 19. 10. 1967, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2195/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 147 del 29. 6. 1972, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 987/73 DEL CONSIGLIO**del 9 aprile 1973****relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario di carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune, per il 1972**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 2776/71 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 2742/72 ⁽²⁾, il Consiglio ha aperto e ripartito tra gli Stati membri, per il 1972, un contingente tariffario comunitario di un volume totale di 1 161 000 tonnellate di carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune;

considerando che, in base alla situazione dell'approvvigionamento della Comunità in carta da giornali, sono aperti contingenti tariffari comunitari a dazio nullo allorché viene provato che tutte le possibilità di approvvigionamento sul mercato interno sono esaurite; che decidendo un aumento di 20 000 tonnellate del contingente inizialmente previsto per il 1972, il Consiglio riteneva di far fronte alla situazione esistente;

considerando che si è tuttavia constatato che negli ultimi giorni del 1972 le necessità di approvvigionarsi all'esterno della Comunità hanno notevolmente superato le valutazioni precedenti, soprattutto per il Benelux; che d'altronde gli importatori hanno potuto conoscere il livello esatto dell'aumento del contingente, deciso il 19 dicembre 1972 e pubblicato il 28 dicembre 1972, soltanto dopo il termine del periodo in cui il contingente era applicabile, ed hanno di conseguenza importato quantità corrispondenti di carta da giornali pagando i dazi doganali;

considerando che appare pertanto giustificato aumentare con effetto retroattivo il contingente tariffario comunitario per la carta da giornali, valido per il 1972, di una quantità equivalente alle importazioni effettuate in tali circostanze eccezionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il volume contingente di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2776/71, aumentato conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2742/72, è portato da 1 161 000 tonnellate a 1 164 500 tonnellate.

Articolo 2

Le aliquote assegnate agli Stati membri dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2776/71, già modificate conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2742/72, sono modificate come segue:

Benelux	281 500 tonnellate
---------	--------------------

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 aprile 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LAVENS

⁽¹⁾ GU n. L 287 del 30. 12. 1971, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 143.

REGOLAMENTO (CEE) N. 988/73 DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 1973

che modifica il regolamento n. 146/67/CEE per quanto riguarda le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili a talune categorie di anatre macellate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento n. 146/67/CEE ⁽³⁾, determina le norme per il calcolo del prelievo applicabile al pollame macellato, in particolare la quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione nella Comunità di un chilogrammo di pollame macellato e la percentuale delle singole specie di cereali da foraggio rientranti in tali quantità, nonché le norme per il calcolo del prezzo limite, in particolare la quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione nei paesi terzi di un chilogrammo di pollame macellato, la percentuale delle singole specie di cereali da foraggio rientranti in tali quantità e l'importo forfettario corrispondente agli altri costi di alimentazione e alle spese generali di produzione e di commercializzazione;

considerando che il predetto regolamento prevede per le anatre macellate le presentazioni dette « 85 % » e « 70 % »; che l'evoluzione sul mercato delle anatre rende tuttavia necessaria la fissazione di un prelievo e di un prezzo limite distinti per le anatre presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio; che tale presentazione può essere detta « presentazione 63 % »;

considerando che, dato che le quantità di cereali da foraggio e l'importo forfettario per anatre della « presentazione 70 % » sono calcolati per anatre macellate presentate spennate, svuotate, senza la

testa e le zampe, con il cuore, il fegato e il ventriglio, per l'identica composizione della miscela di cereali da foraggio le quantità e l'importo suddetti possono essere fissati corrispondentemente al plus-valore delle anatre di « presentazione 63 % »;

considerando che la nomenclatura tariffaria di cui al regolamento n. 123/67/CEE figura nella tariffa doganale comune instaurata dal regolamento (CEE) n. 950/68 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 220/73 ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'allegato I del regolamento n. 146/67/CEE è inserita, sotto la riga « 02.02 A II b) », la riga seguente:

« c) presentazione 63 %

4,33	granturco	58 %
	orzo	32 %
	avena	10 %

2. Nell'allegato II del regolamento n. 146/67/CEE è inserita, sotto la riga « 02.02 A II b) », la riga seguente:

« c) presentazione 63 %

4,048	granturco	58 %	0,5176 »
	orzo	32 %	
	avena	10 %	

Articolo 2

Il regolamento n. 950/68 è modificato in conformità dell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 aprile 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LAVENS

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2470/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 27 del 1°. 2. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

Il testo della voce 02.02 A II della tariffa doganale comune è sostituito dal seguente :

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		Autonomi % o prelievi (P)	Convenzionali %
1	2	3	4
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :		
	A. Volatili, interi :		
	II. Anatre :		
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	18 (P)	—
	b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il cuore, il fegato, il ventriglio, dette « anatre 70 % »	18 (P)	—
	c) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % »	18 (P)	—

Informazione relativa alla data d'entrata in vigore del protocollo che fissa talune disposizioni relative all'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea

Lo scambio degli strumenti di notificazione dell'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele firmato a Bruxelles il 30 gennaio 1973 ha avuto luogo il 28 marzo 1973 a Bruxelles ; di conseguenza l'accordo entra in vigore, conformemente all'articolo 3, il 29 marzo 1973 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 66 del 13. 3. 1973, pag. 5.

Informazione relativa alla data d'entrata in vigore del protocollo che fissa talune disposizioni relative all'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea

Lo scambio degli strumenti di notificazione dell'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna firmato a Bruxelles il 29 gennaio 1973 ha avuto luogo il 29 marzo 1973 a Bruxelles ; di conseguenza l'accordo entra in vigore, conformemente all'articolo 3, il 30 marzo 1973 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 66 del 13. 3. 1973, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 989/73 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1973

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dall'atto ⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 244/73 ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla

parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973 ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 244/73 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 30 del 1^o. 2. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 12 aprile 1973 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	46,19
10.01 B	Frumento duro	41,06 ⁽¹⁾ / ⁽⁴⁾
10.02	Segala	42,96 ⁽³⁾
10.03	Orzo	34,99
10.04	Avena	27,22
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	37,65 ⁽²⁾ / ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	38,19
10.07 C	Sorgo	37,21
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁴⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	83,42
11.01 B	Farine di segala	70,51
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	72,53
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	89,13

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

⁽³⁾ Per il granturco originario del Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 u.c./t.

⁽⁴⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽⁵⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 990/73 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1973

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dall'atto ⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1631/72 ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla

parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973 ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 1^o. 8. 1972, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 12 aprile 1973 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali ⁽¹⁾

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	2,16
10.01 B	Frumento duro	0	3,73	3,73	4,14
10.02	Segala	0	3,32	3,32	3,73
10.03	Orzo	0	5,80	5,80	5,80
10.04	Avena	0	7,05	7,05	7,46
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	2,11	2,11	2,11
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0,33	0,33	0,33
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

(¹) La durata di validità del titolo è limitata a 30 giorni, conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28).

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,384	0,384
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0,287	0,287
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	1,032	1,032	1,032	1,032
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da	0	0,771	0,771	0,771	0,771
11.07 B	Malto torrefatto	0	0,899	0,899	0,899	0,899

REGOLAMENTO (CEE) N. 991/73 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1973

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dall'atto ⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, terza frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno della presentazione della domanda del titolo, adottata in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese dell'esportazione, deve essere applicata, dietro richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante la validità del titolo; che in questo caso un correttivo deve essere applicato alla restituzione;

considerando che il regolamento n. 633/67/CEE ⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1461/72 ⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione dei cereali;

considerando che in virtù di detto regolamento la restituzione applicabile nel giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di più di un'unità di conto; che la restituzione deve essere, d'altra parte, aumentata di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di più di un'unità di conto;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 13 del regolamento n.

120/67/CEE; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 140/67/CEE ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2435/70 ⁽⁷⁾, prendendo come base, per ciascun mese di validità del titolo d'esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte d'imbarco nel mese nel quale sarà effettuata l'esportazione;

considerando che il correttivo così fissato sarà modificato quando l'applicazione della regola del calcolo di cui sopra comporterà una modifica del suo importo superiore a 0,125 unità di conto;

considerando tuttavia che, secondo l'articolo 2 del regolamento n. 633/67/CEE, il correttivo applicabile all'importo della restituzione fissata in anticipo per una esportazione da effettuarsi dopo il terzo mese seguente quello in cui il titolo è stato rilasciato, deve essere fissato in funzione delle prospettive di evoluzione del mercato; che si possono quindi prendere in considerazione le disponibilità e l'evoluzione prevedibili del mercato comunitario da un lato, e d'altro lato, l'evoluzione a termine del mercato mondiale ed in particolare dei mercati le cui esigenze specifiche hanno resa necessaria la fissazione di restituzioni differenziate;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973;

considerando che risulta dall'insieme delle disposizioni citate innanzi che il correttivo deve essere fissato come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. 233 del 28. 9. 1967, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 155 dell'11. 7. 1972, pag. 35.

⁽⁶⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2456/67.

⁽⁷⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 12 aprile 1973 che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u.c./t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8	5° term. 9	6° term. 10
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	—	—	—	—	—	—	—
10.01 B	Frumento duro	—	—	—	—	—	—	—
10.02	Segala	—	—	—	—	—	—	—
10.03	Orzo	—	—	—	—	—	—	—
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
10.07 C	Sorgo	—	—	—	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 992/73 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1973

che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, semole e semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dall'atto⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽⁴⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e, d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso testo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento n. 139/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che per quanto riguarda le farine, le semole e semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento

n. 139/67/CEE; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁶⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE sono fissate agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

⁽⁵⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 aprile 1973, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, semole e semolini di frumento o di segala

(u.c./t)

Numero tariffario	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero ⁽¹⁾ e frumento segalato per le esportazioni verso : — l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera — le zone I e V — gli altri paesi terzi	27,00 35,00 1,00
10.01 B	Frumento duro	1,00
10.02	Segala ⁽¹⁾	35,00
10.03	Orzo per le esportazioni verso : — l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera — gli altri paesi terzi	27,00 35,00
10.04	Avena	1,00
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	1,00
10.07 C	Sorgo	1,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero ⁽²⁾ — tenore in ceneri da 0 a 520 : — per le esportazioni verso : — la zona I a) e la zona V a) (ad eccezione della Nigeria) — la zona IV — le zone V b), VI, VII, I c) e la Nigeria — gli altri paesi terzi — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1100 : — per le esportazioni verso : — le zone V b), VI e VII — gli altri paesi terzi — tenore in ceneri da 1101 a 1650 — tenore in ceneri da 1651 a 1900	44,00 49,00 47,00 38,00 34,25 29,50 36,80 24,80 20,60 15,00
ex 11.01 B	Farina di segala : — tenore in ceneri da 0 a 700 — tenore in ceneri da 701 a 1150 — tenore in ceneri da 1151 a 1600 — tenore in ceneri da 1601 a 2000	59,00 52,25 39,75 31,00

Numero tariffario	Designazione dei prodotti	(u.c./t) Ammontare delle restituzioni
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro : — tenore in ceneri da 0 a 950 : — per le esportazioni verso : — le zone V b), VI, VII a) e I c) 47,00 — le zone I a) e V a) 44,00 — gli altri paesi terzi 38,00 — tenore in ceneri da 951 a 1300 : — per le esportazioni verso : — la zona V a) 36,80 — gli altri paesi terzi 30,80 — tenore in ceneri da 1301 a 1500 : — per le esportazioni verso : — la zona V a) 29,15 — gli altri paesi terzi 23,15	
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero (*) : — tenore in ceneri da 0 a 520 : — per le esportazioni verso : — le zone V b), VI e I c) 47,00 — le zone I a) e V a) 44,00 — gli altri paesi terzi 38,00	

(¹) La restituzione è concessa solo per il frumento tenero e la segala che non hanno subito la denaturazione di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

(²) La restituzione è concessa solo alle tarine, semole e semolini di frumento tenero fabbricati con frumento tenero che non ha subito la denaturazione di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

N.B. Le zone sono quelle stabilite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 941/72 (GU n. L 107 del 6. 5. 1972).

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 587/67/CEE, è di 2 u.c./t.

REGOLAMENTO (CEE) N. 993/73 DELLA COMMISSIONE**del 12 aprile 1973****che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato per ultimo dall'atto ⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 247/73 ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dall'unità parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il

dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973 ;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 247/73 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, pervenuti a conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 30 del 1° 2. 1973, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 12 aprile 1973 che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso

N. della tariffa	Designazione delle merci	Paesi terzi	SAMA PTOM ⁽¹⁾ (2)
10.06	Riso :		
	A. Risone o riso semigreggio :		
	I. risone :		
	a) a grani tondi	0	0
	b) a grani lunghi	0	0
	II. riso semigreggio :		
	a) a grani tondi	0	0
	b) a grani lunghi	0	0
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	I. riso semilavorato :		
	a) a grani tondi	0	0
	b) a grani lunghi	4,086	1,595
	II. riso lavorato :		
	a) a grani tondi	0	0
	b) a grani lunghi	4,380	1,717
	C. Rotture	0	0

(¹) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(*) Questo prelievo è applicabile soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 994/73 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1973

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato per ultimo dall'atto ⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso devono contenere un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei mesi seguenti, fino all'espiazione del termine di validità del certificato; che tale termine di validità è definito all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970 ⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 128/73 ⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967 ⁽⁶⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70 ⁽⁷⁾, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso;

considerando che, ai sensi del regolamento n. 365/67/CEE quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso lavorato o delle rotture, determinato il giorno della fissazione dei supplementi, è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supplemento deve essere, in linea di massima, fissato in un importo pari alla differenza fra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, il giorno della fissazione dei supplementi; che le modalità per la determinazione dei prezzi cif sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1613/71 ⁽⁸⁾, modificato dal regolamento

(CEE) n. 363/72 ⁽⁹⁾; che il prezzo cif di acquisto a termine deve essere determinato ugualmente in conformità dell'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, ma sulla base delle offerte nei porti del Mare del Nord; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che, per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese per il quale è prevista l'importazione; che, per effettuare un'importazione durante gli altri mesi di validità del titolo, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale è prevista l'importazione; che, se non vi è offerta a termine per imbarco nel corso di un determinato mese, detto prezzo è quello praticato per imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine;

considerando che, se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,025 unità di conto per 100 kg, il supplemento è uguale a 0 unità di conto;

considerando che, in circostanze eccezionali e entro determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973;

considerando che, come risulta dall'insieme delle disposizioni precitate, i supplementi devono essere stabiliti come indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni comporta una modifica superiore a 0,025 unità di conto,

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1973, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.

⁽⁹⁾ GU n. L 46 del 22. 2. 1972, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

riso sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 12 aprile 1973 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso ⁽¹⁾

(u.c. / 100 kg)					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
10.06	Riso :				
	A. Risone o riso semigreggio :				
	I. risone :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso semigreggio :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	I. riso semilavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso lavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	C. Rotture	0	0	0	0

⁽¹⁾ La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 538/73.

REGOLAMENTO (CEE) N. 995/73 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1973

che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato per ultimo dall'atto ⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento n. 1019/67/CEE ⁽⁵⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo presente la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture sul mercato mondiale ; che, in conformità della stessa disposizione, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento n. 669/67/CEE ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1057/68 ⁽⁷⁾, ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione

all'esportazione, ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima ;

considerando che il regolamento n. 366/67/CEE ha definito nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture ;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973 ;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione negli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE, ad esclusione di quelli visti al paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 1973.

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. 241 del 5. 10. 1967, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 12 aprile 1973 che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(u.c. / 100 kg) Ammontare delle restituzioni
10.06	<p>Riso :</p> <p>A. Risone o riso semigreggio :</p> <p> I.</p> <p> II. riso semigreggio :</p> <p> a) a grani tondi</p> <p> b) a grani lunghi</p> <p>B. Riso semilavorato o riso lavorato :</p> <p> I. riso semilavorato :</p> <p> a) a grani tondi</p> <p> b) a grani lunghi</p> <p> II. riso lavorato :</p> <p> a) a grani tondi</p> <p> b) a grani lunghi</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 719/67/CEE, è 0,20 u.c./100 kg.

REGOLAMENTO (CEE) N. 996/73 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1973

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato per ultimo dall'atto ⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, primo comma,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 359/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo ;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE ⁽⁴⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68 ⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso ;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg ; che per contro la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1973.

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE ; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 365/67/CEE ⁽⁶⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70 ⁽⁷⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione ;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di conversione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973 ;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo applicabile il 13 aprile 1973 deve essere fissato nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 359/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.⁽⁶⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.⁽⁷⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 12 aprile 1973 che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(u.c. / 106 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8	5° term. 9
10.06	Riso :						
	A. Risone o riso semigreggio :						
	I. risone :						
	a) a grani tondi	—	—	—	—	—	—
	b) a grani lunghi	—	—	—	—	—	—
	II. riso semigreggio :						
	a) a grani tondi	—	—	—	—	—	—
	b) a grani lunghi	—	—	—	—	—	—
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :						
	I. riso semilavorato :						
	a) a grani tondi	—	—	—	—	—	—
	b) a grani lunghi	—	—	—	—	—	—
	II. riso lavorato :						
	a) a grani tondi	—	—	—	—	—	—
	b) a grani lunghi	—	—	—	—	—	—
	C. Rotture	—	—	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 997/73 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1973

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,
visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 254/73 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di con-

versione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973 ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 254/73, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1973.

Per la Commissione
P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 30 del 1°. 2. 1973, pag. 30.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo (u.c. / 100 kg)
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio B. non denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio	 6,67 5,82 ⁽¹⁾ 6,67 5,82 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 998/73 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1973

che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, e l'articolo 12, paragrafo 7,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 321/73 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di con-

versione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973 ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 321/73 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti delle voci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II a) 1 bb) sono quelli corrispondenti alle definizioni contenute negli articoli 1 bis e 2 del regolamento (CEE) n. 1025/68 ⁽⁴⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 36 dell'8. 2. 1973, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 23. 7. 1968, pag. 9.

ALLEGATO

Prelievi applicabili dal 16 aprile 1973 all'importazione in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾

[illegible]

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Importo in u.c./100 kg
02.01 (seguito)	33. quarti posteriori :	Peso netto
	aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg — essendo questo peso pari o superiore a 38 kg e inferiore o pari a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	0
	bbb) altri	0
	cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti :	
	11. pezzi non disossati	0
02.06	22. pezzi disossati	0
	Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	C. altre :	
	I. della specie bovina domestica :	
	a) carni :	
	1. non disossate	0
	2. disossate	0

(¹) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e dei PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Sono ammessi (e) in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro dell'accordo bilaterale per il bestiame di fabbricazione concluso tra le Comunità europee e l'Austria.

(b) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera c), del protocollo n. 1 allegato all'accordo commerciale fra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

REGOLAMENTO (CEE) N. 999/73 DELLA COMMISSIONE**dell'11 aprile 1973****che fissa per la campagna 1973 i prezzi di riferimento dei pomodori**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/72⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, vengono fissati ogni anno prima della campagna di commercializzazione prezzi di riferimento validi per tutta la durata della campagna e per l'insieme della Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di pomodori, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto;

considerando che la commercializzazione dei pomodori raccolti durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di gennaio al mese di dicembre; che i quantitativi minimi raccolti da gennaio a marzo e nell'ultima decade di dicembre non giustificano la fissazione di prezzi di riferimento per tutto l'anno; che è opportuno fissare i prezzi di riferimento soltanto a decorrere dal mese di aprile e fino alla seconda decade di dicembre;

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento sono fissati sulla base della media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro, media maggiorata di un importo calcolato in modo da tener conto delle spese di trasporto che gravano sui prodotti comunitari dalle zone di produzione fino ai centri di consumo della Comunità; che occorre altresì prendere in considerazione l'andamento medio dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto;

considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi;

considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi constatati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento

per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata durante l'anno o parte di esso e che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo deve essere stabilita escludendo i corsi che possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato;

considerando che fino al 10 luglio i pomodori prodotti nella Comunità provengono essenzialmente da colture in serra; che durante la prima parte della campagna i prezzi di riferimento riguardano pertanto questo tipo di prodotto; che i pomodori importati nella Comunità da taluni paesi terzi nello stesso periodo provengono da colture non in serra; che tali pomodori, pur potendo essere classificati nella categoria I, non sono comparabili, né per qualità né per prezzo, ai prodotti di serra; che occorre pertanto applicare un coefficiente di adattamento ai corsi dei pomodori non prodotti in serra;

considerando che nei mesi da ottobre a dicembre i pomodori importati da taluni paesi terzi provengono da colture in serra; che occorre applicare anche ai corsi di tali pomodori un coefficiente di adattamento, per renderli comparabili ai prezzi di riferimento calcolati in tale periodo sulla base dei prezzi di prodotti comunitari provenienti da colture non in serra;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prezzi di riferimento per i pomodori (sottovoce 07.01 M della tariffa doganale comune), espressi in unità di conto per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 147.

— aprile : dal 1° al 10	—	— dal 1° giugno al 10 luglio, il coefficiente 1,80 ;
dall'11 al 30	64,—	
— maggio	46,9	b) si applica ai corsi dei pomodori di serra importati
— dal 1° giugno al 10 luglio	36,1	in provenienza dai paesi terzi, previa detrazione dei
— dall'11 luglio al 31 agosto	13,1	dazi doganali, dal 1° ottobre al 20 dicembre, il coef-
— settembre	14,3	ficiente 0,55.
— dal 1° ottobre al 20 dicembre	16,3	

2. Per il calcolo del prezzo d'entrata

a) si applica ai corsi dei pomodori non prodotti in serra importati in provenienza dai paesi terzi, previa detrazione dei dazi doganali ;

- per il mese di aprile, il coefficiente 2,50,
- per il mese di maggio, il coefficiente 2,20,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 aprile 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI
